



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

per l'esecuzione interdipartimentale della legislazione
sui prodotti chimici



Impressum

Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

Berna, 30 ottobre 2017

Committente

Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari

Direzione del progetto

Steffen Wengert, UFSP

Martin Schiess, UFAM

Kaspar Schmid, SECO

Sostegno esterno

Anna Vettori, Thomas von Stokar

INFRAS, Binzstrasse 23, 8045 Zurigo

Tel. +41 44 205 95 95

Altre persone coinvolte nell'elaborazione del presente documento

Harald Bentlage, UFAM

Peter Bormann, UFAG

Martine Bourqui, UFSP

Heribert Bürgy, UFSP

Pierre Favre, ONChim (UFSP)

Olivier Felix, UFAG

Dag Kappes, UFSP

Lucia Klauser, USAV

Christoph Moor, UFAM

Olivier Sanvido, SECO

Josef Tremp, UFAM

Indice

Prefazione	4
1. Introduzione	5
1.1. Importanza e rischi dei prodotti chimici	5
1.2. Quadro giuridico	5
1.3. Contesto internazionale	7
2. Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici	8
2.1. Panoramica	8
2.2. Visione	9
2.3. Obiettivi strategici	9
2.4. Misure strategiche	10
3. Attuazione	16
3.1. Valori di riferimento e indicatori	16
Allegati	19
Allegato I: Matrice obiettivi-misure	19
Allegato II: Organizzazione dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici a livello federale	20
Glossario	22
Abbreviazioni	24

Prefazione

Sulla base dei risultati della valutazione dell'esecuzione interdepartimentale della legislazione sui prodotti chimici, effettuata nel 2013, il Consiglio federale ha incaricato i servizi competenti di elaborare una strategia comune.

La presente strategia rappresenta una concezione comune in materia di sicurezza dei prodotti chimici da parte dei servizi federali coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici ed intende rafforzare la loro collaborazione. Verso l'esterno crea fiducia informando i gruppi di interesse, gli altri servizi federali e il mondo politico sugli obiettivi che persegue.

La strategia è stata elaborata dai cinque servizi federali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici (UFAM, UFSP, UFAG, USAV e SECO), che la attueranno congiuntamente.

Ufficio federale della
sanità pubblica

Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria

Ufficio federale dell'ambiente

Pascal Strupler, direttore

Hans Wyss, direttore

Marc Chardonnens, direttore

Ufficio federale dell'agricoltura

Segreteria di Stato dell'economia

Bernard Lehmann, direttore

Boris Zürcher,
capo della Direzione del lavoro

1. Introduzione

1.1. Importanza e rischi dei prodotti chimici

I prodotti chimici fanno parte della nostra vita quotidiana. Li troviamo ad esempio in pitture, medicinali, prodotti per le pulizie, concimi, prodotti fitosanitari, ma anche in mobili, smartphone, termopompe e molti altri oggetti di uso comune. Che si tratti di automobili a basso consumo di carburante, case ad alta efficienza energetica o superfici autopulenti, i prodotti chimici e la tecnologia rendono possibili innovazioni in tutti i settori. Attualmente, a livello mondiale vengono prodotte circa 100 000 sostanze chimiche. L'importanza dei prodotti chimici è evidenziata anche dal fatto che la loro produzione negli ultimi cento anni è aumentata in modo esponenziale: dal milione di tonnellate prodotte nel 1930 si è passati oggi a più di 400 milioni di tonnellate all'anno. L'OCSE¹ prevede un'ulteriore forte crescita.² I prodotti chimici sono di grande e varia utilità, comportano però anche rischi per l'ambiente e la salute umana:

- *Tox Info Suisse* registra ogni anno più di 10 000 incidenti domestici causati da prodotti chimici. Inoltre, i prodotti chimici vengono messi in relazione con allergie, malattie tumorali, malformazioni congenite, diabete, obesità e disturbi della fertilità. L'OCSE stima che in tutto il mondo i prodotti chimici provochino ogni anno 350 000 decessi prematuri. Nel 2014, la SUVA ha riconosciuto più di 17 000 casi di malattie professionali associate a prodotti chimici nocivi per la salute e ai loro effetti (senza l'amianto).³ I costi da esse generati superano i 28 milioni di franchi.
- Anche i danni ambientali provocati dai prodotti chimici hanno un costo elevato. Nella discarica di Kölliken, ad esempio, i costi di risanamento hanno raggiunto i 660 milioni di franchi circa.⁴

In questo contesto, l'obiettivo è di ridurre al minimo i rischi per ambiente e salute legati all'utilizzo di prodotti chimici. A tal fine la gestione dei prodotti chimici⁵ è di centrale importanza.

1.2. Quadro giuridico

Obiettivi di protezione

La Costituzione federale autorizza la Confederazione a proteggere la salute e l'ambiente dai danni causati dai prodotti chimici nocivi e ad emanare prescrizioni in materia.⁶ Dalla Costituzione derivano i seguenti obiettivi di protezione:

- protezione della salute umana;
- sicurezza delle persone che utilizzano professionalmente i prodotti chimici;
- protezione dell'ambiente;
- protezione delle colture agricole.

Questi obiettivi di protezione sono oggetto di differenti leggi federali che includono disposizioni in materia di prodotti chimici. Si tratta in particolare di legge sui prodotti chimici (LPChim), legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), legge sulla protezione delle acque (LPAc), legge sulle derrate alimentari (LDerr) e legge sull'agricoltura (LAgri).

Legislazione sui prodotti chimici

La legislazione svizzera in materia di prodotti chimici comprende otto ordinanze del Consiglio federale che, basandosi principalmente sulle leggi summenzionate, regolano l'utilizzo dei prodotti chimici.

¹ Tutte le abbreviazioni usate nell'ambito della presente strategia sono precisate nell'elenco delle abbreviazioni.

² V. OECD Environmental Outlook to 2050; <http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecd-environmental-outlook-1999155x.htm>

³ <https://www.unfallstatistik.ch/d/publik/unfstst/pdf/Ts16.pdf>

⁴ http://www.smdk.ch/index.cfm?setcatlist=66&publication_id=93&publication_action=dsp_publicationdetail&content=0801¶graph=3

⁵ V. glossario.

⁶ Art. 74, art. 104 cpv. 3 lett. d, art. 110 cpv. 1 lett. a, art. 118 cpv. 2 lett. a. Cost. (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html>)

Illustrazione 1: Ordinanze del Consiglio federale nell'ambito della legislazione sui prodotti chimici

Ordinanza sui prodotti chimici	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici	Ordinanza sui biocidi	Ordinanza sui prodotti fitosanitari
Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici	Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio	Ordinanza PIC	Ordinanza PRTR

Sono considerate prodotti chimici ai sensi della legislazione sui prodotti chimici le sostanze chimiche e le miscele da esse derivate (preparati), compresi i prodotti biocidi (PB) utilizzati per combattere gli organismi nocivi e i prodotti fitosanitari (PF) utilizzati nelle colture contro malattie, parassiti ed erbe infestanti.⁷ I microorganismi o macrorganismi utilizzati in PF o PB sottostanno alla legislazione sui prodotti chimici e sono quindi implicitamente inclusi nella presente strategia.

Le disposizioni legali sui prodotti chimici si rivolgono a fabbricanti, importatori, commercianti, utilizzatori professionali e privati (agricoltura, commercio, utilizzo non professionale, ecc.) di prodotti chimici così come ai fabbricanti di oggetti.⁸

Sono in gran parte o completamente esclusi dalla legislazione sui prodotti chimici quei prodotti chimici considerati derrate alimentari, cosmetici, medicinali, agenti terapeutici, alimenti per animali, armi, munizioni oppure rifiuti. Tali prodotti sono oggetto di regolamentazioni specifiche. Altri settori includono disposizioni relative ai prodotti chimici. Pur non essendo incluse nella legislazione specifica, contribuiscono anch'esse in modo fondamentale alla gestione integrale dei rischi legati ai prodotti chimici. Si tratta tra l'altro dei settori di regolamentazione del deterioramento del suolo, della protezione delle acque, della protezione dell'aria, del trasporto di merci pericolose, della prevenzione degli incidenti rilevanti, dei prodotti da costruzione e dei residui nelle derrate alimentari.

Organizzazione dell'esecuzione

I compiti esecutivi inerenti all'applicazione e all'attuazione delle disposizioni della legislazione sui prodotti chimici sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni:⁹

- sono di responsabilità della Confederazione in particolare: la verifica della classificazione delle sostanze e dei preparati stabilita dai fabbricanti, la valutazione dei rischi legati a certe sostanze, il controllo delle notifiche e delle domande di autorizzazione o omologazione per sostanze, PB e PF così come la loro autorizzazione, la procedura di annuncio di sostanze e preparati pericolosi nonché la collaborazione internazionale;
- i Cantoni sono responsabili del controllo del mercato. Nell'ambito di controlli a campione verificano che sostanze, preparati e oggetti così come PF e PB disponibili sul mercato siano conformi alla legislazione sui prodotti chimici e rispettino le disposizioni di utilizzo.

Sei servizi federali sono essenzialmente coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici. Si tratta di: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e organo comune di notifica per i prodotti chimici (ONChim). Ulteriori informazioni relative all'organizzazione dell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici sono disponibili all'allegato II.

⁷ In altri contesti il termine «prodotti chimici» include unicamente sostanze e miscele chimiche.

⁸ Gli oggetti includono ad esempio i rivestimenti dei pavimenti e i tessuti.

⁹ V. LPChim capitolo 5: esecuzione, art. 31 segg. <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995887/index.html>

1.3. Contesto internazionale

La Svizzera ha tra le altre cose ratificato e trasposto nel proprio diritto le seguenti convenzioni dell'ONU nell'ambito della sicurezza dei prodotti chimici:

- *Convenzione di Stoccolma* sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP);
- *Convenzione di Rotterdam* sulla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC);
- *Convenzione di Vienna e Protocollo di Montreal* per la protezione dello strato di ozono;
- *Convenzione di Minamata* per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dall'impatto negativo del mercurio (Convenzione sul mercurio);
- *Convenzione di Aarhus* della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e il *protocollo PRTR* sul registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

La Svizzera sostiene inoltre diverse risoluzioni dell'ONU che richiedono l'introduzione del sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici nonché una gestione attenta dei prodotti chimici (ad es. *Strategic Approach to International Chemicals Management* (SAICM)¹⁰ e Agenda 2030¹⁰). Essendo membro dell'OCSE, la Svizzera è anche vincolata alle decisioni del consiglio dell'OCSE.

Considerati gli stretti legami economici tra Svizzera e UE, la legislazione svizzera sui prodotti chimici è stata in parte armonizzata con la legislazione europea in materia («ripresa autonoma») al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio. Questa armonizzazione contribuisce anche a far progredire il livello di protezione della salute e dell'ambiente in Svizzera.

Nell'ambito dell'Accordo bilaterale sul mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità (MRA)¹⁰ la Svizzera si è impegnata ad adottare disposizioni equivalenti a quelle della legislazione europea in materia di autorizzazione dei PB e di garanzia della buona pratica di laboratorio (BPL)¹⁰. Gli attori di questo settore beneficiano quindi di un reciproco accesso facilitato al mercato. Nel contempo, la Svizzera partecipa all'elaborazione di decisioni comuni in materia di regolamentazione.

¹⁰ V. glossario.

2.2. Visione

Sicurezza dei prodotti chimici: visione

- Durante tutto il loro ciclo di vita¹¹, i prodotti chimici non hanno nessun effetto nocivo sull'ambiente e la salute umana.
- Quando si mira a un effetto sull'ambiente,¹² i prodotti chimici vengono utilizzati in modo tale che (nella misura del possibile) non provochino effetti collaterali nocivi.

2.3. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici concretizzano la visione e indicano i risultati in materia di sicurezza dei prodotti chimici che i servizi federali coinvolti desiderano ottenere entro il 2020. Permettono di misurare il successo delle attività portate avanti dai servizi federali.

Tabella 1: Obiettivi strategici

N.	Titolo	Obiettivo
O1	Nessun dato - nessun mercato	Per tutti i prodotti chimici che intendono immettere sul mercato, i fabbricanti dispongono dei dati necessari per valutare i rischi per l'ambiente e la salute umana e per poter trasmettere le informazioni necessarie a permetterne un utilizzo privo di rischi.
O2	Valutazione e riduzione dei rischi	I prodotti chimici vengono immessi sul mercato solo quando la valutazione dimostra che l'utilizzo per il quale sono previsti non genera dei rischi inaccettabili ¹³ per la salute umana e l'ambiente. Se necessario, le autorità competenti adottano delle misure per ridurre i rischi derivanti da un prodotto chimico.
O3	Sostituzione	I prodotti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente vengono sostituiti da alternative meno rischiose.
O4	Chimica sostenibile	I principi fondamentali della chimica sostenibile ¹³ vengono rispettati durante il processo di fabbricazione, l'utilizzo e l'eliminazione dei prodotti nonché nello sviluppo di nuovi processi e prodotti.
O5	Stato delle conoscenze	Per il controllo delle proprietà e la valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente sono disponibili strategie e metodi fondati su prove scientifiche che rispettano, tra l'altro, il principio delle 3R ¹³ . A livello internazionale la Svizzera contribuisce attivamente a migliorare lo stato delle conoscenze e adegua costantemente ad esso la propria legislazione sui prodotti chimici.
O6	Standard internazionali	Gli standard internazionali per un utilizzo responsabile dei prodotti chimici vengono sviluppati in un contesto collaborativo all'interno ad esempio del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dell'OMS, della FAO, dell'OIL e dell'OCSE, tenendo conto delle esigenze della piazza economica svizzera. La Svizzera riconosce questi standard e si impegna a favore della loro attuazione a livello mondiale, anche nell'ottica degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 ¹³ fissati dagli Stati membri dell'ONU.
O7	Competenze specializzate e informazione dei responsabili	Chi tratta con prodotti chimici: <ul style="list-style-type: none"> • dispone delle conoscenze necessarie per utilizzarli senza rischi; • è cosciente della propria responsabilità a utilizzarli senza rischi e • riceve le informazioni necessarie a questo scopo.
O8	Esecuzione conforme ed efficiente	Le autorità competenti garantiscono un'esecuzione conforme ed efficiente della legislazione sui prodotti chimici e fanno in modo che fabbricanti, importatori, commercianti e utilizzatori rispettino i propri obblighi in materia di utilizzo dei prodotti chimici.

¹¹ «Tutto il ciclo di vita» significa che gli effetti dei prodotti chimici sono considerati dall'estrazione della materia prima fino al loro utilizzo e alla loro eliminazione in Svizzera e all'estero, passando per la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento e il trasporto.

¹² La nozione di «non provocare effetti collaterali nocivi» concerne i prodotti chimici che hanno quale obiettivo di modificare l'ambiente, come ad esempio degli antiparassitari. L'effetto ambientale mirato consiste nell'eliminazione dei parassiti. Qualsiasi effetto sulla salute è sempre un effetto collaterale: i prodotti chimici non hanno mai la salute quale obiettivo.

¹³ V. glossario.

2.4. Misure strategiche

Le misure strategiche descrivono le attività con cui i servizi federali coinvolti intendono raggiungere gli obiettivi strategici a medio termine. Sono considerate strategiche quelle misure che sono di centrale importanza per la realizzazione degli obiettivi.¹⁴

La seguente tabella elenca le misure strategiche per il periodo 2017-2020 (alcune sono già state adottate).

Tabella 2: Misure strategiche

	Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
M1	Obbligo di notifica	L'immissione sul mercato di determinate sostanze chimiche necessita una notifica ¹⁵ . I servizi federali valutano la documentazione inoltrata dal fabbricante e pubblicano i dati non confidenziali.	O1 Nessun dato - nessun mercato O2 Valutazione e riduzione dei rischi O8 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, SECO, ONChim
M2	Modernizzazione della legislazione sui prodotti chimici	L'immissione sul mercato di sostanze non registrate nell'UE e di nanomateriali sintetici è soggetta all'obbligo di notifica. I prodotti intermedi immessi sul mercato e l'utilizzo di nanomateriali sintetici sono soggetti all'obbligo di annuncio.	O1 Nessun dato - nessun mercato O2 Valutazione e riduzione dei rischi O8 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, SECO, ONChim
M3	Procedure di omologazione per PF e PB	L'immissione sul mercato di PB e PF necessita di un'omologazione. La documentazione della domanda di omologazione viene sottoposta a una valutazione scientifica che esamina, tra le altre cose, i rischi per salute e ambiente nonché l'efficacia del prodotto. Le omologazioni sono limitate nel tempo. Se necessario vengono fissate delle limitazioni d'impiego. Per i PF e i PB contenenti una sostanza da sostituire (candidati alla sostituzione) vengono utilizzate procedure di valutazione comparativa ¹⁶ .	O2 Valutazione e riduzione dei rischi O1 Nessun dato - nessun mercato O3 Sostituzione	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG, ONChim
M4	Valutazione dei rischi di determinati prodotti chimici	La valutazione dei rischi approfondita per determinate sostanze con un elevato potenziale di rischio viene realizzata tenendo conto dei programmi internazionali di OMS, UNEP, OCSE, UE, ecc. o in collaborazione con essi.	O2 Valutazione e riduzione dei rischi O6 Standard internazionali	UFSP, UFAM, USAV
M5	Limitazione di determinati prodotti chimici	A seguito della valutazione svizzera dei rischi, nella ripresa autonoma della legislazione europea e nell'attuazione di con-	O2 Valutazione e riduzione dei rischi O6 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG

¹⁴ Queste misure necessitano in generale di ingenti risorse e si estendono su più anni.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 9 in combinato disposto con l'art. 4 LPChim, <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995887/index.html>

¹⁶ V. glossario.

Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti	
	venzioni internazionali, la Confederazione esamina e introduce limitazioni per determinate sostanze chimiche.			
M6	Attuazione del GHS	Il GHS viene attuato in Svizzera, tenendo conto del regolamento CLP dell'UE e delle sue future modifiche.	O2 Valutazione e riduzione dei rischi O6 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, UFAG, USAV, ONChim
M7	Collaborazione con l'UE	I servizi federali si fanno carico dei compiti derivanti dagli MRA attualmente in vigore negli ambiti dei PB e della BPL. Approfondiscono la collaborazione tecnica (partecipazione a commissioni di esperti, ecc.) con la Commissione europea, l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La collaborazione formale viene estesa, ad esempio con un accordo di collaborazione con la ECHA o un accordo sul riconoscimento reciproco delle omologazioni nell'ambito dei PF.	O2 Valutazione e riduzione dei rischi O5 Stato delle conoscenze O8 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, USAV, UFAG, SECO, ONChim
M8	Procedura d'autorizzazione per le SVHC	Come nell'UE, le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) vengono sottoposte a una procedura di autorizzazione per favorire lo sviluppo di alternative meno pericolose.	O3 Sostituzione O2 Valutazione e riduzione dei rischi O4 Chimica sostenibile	UFAM, UFSP, SECO, ONChim
M9	Promozione della chimica sostenibile	Vengono promossi progetti e iniziative, in particolare tramite: <ul style="list-style-type: none"> • l'istituzione di reti di collaborazione tra gli istituti di ricerca e i servizi federali attivi in questo ambito; • il sostegno finanziario e il contributo al <i>Global Chemical Leasing Programme</i> dell'UNIDO; • la promozione di una buona pratica per la valutazione di sostituti e alternative chimici; • la creazione di un sistema di incentivi per l'approccio <i>Safe by Design</i> nella fase d'innovazione;¹⁷ • la sostituzione delle SVHC (cfr. M8); • il sostegno alla formazione e alla consulenza per un utilizzo sostenibile. 	O4 Chimica sostenibile O3 Sostituzione O2 Valutazione e riduzione dei rischi	UFSP, UFAM

¹⁷ Nell'ambito della promozione della ricerca e dell'innovazione da parte della Confederazione, ad esempio nel settore dei nanomateriali.

Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti	
M10	GL Sostanze attive a livello endocrino	Il gruppo di lavoro (GL) «Sostanze attive a livello endocrino» intensifica la collaborazione in questo settore e assicura una buona coordinazione delle attività portate avanti dai diversi servizi federali in questo ambito.	<p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p> <p>O5 Stato delle conoscenze</p> <p>O6 Standard internazionali</p> <p>O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili</p> <p>O3 Sostituzione</p>	UFAM, UFSP, USAV, SECO, UFAG, Swissmedic
M11	Piano d'azione PF	Il piano d'azione del Consiglio federale per la riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile dei PF comprende circa 50 misure specifiche nei seguenti ambiti d'azione: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione mirata dei rischi attuali; • sfruttamento del potenziale di riduzione dell'impiego di PF e delle loro emissioni, indipendentemente dal rischio; • sviluppo di nuove possibilità di ridurre l'impiego di PF e le loro emissioni; • miglioramento delle conoscenze sugli effetti e l'utilizzo sostenibile dei PF. 	Tutti gli obiettivi	UFAG, USAV, UFAM, SECO, UFSP
M12	Piano d'azione Nanomateriali sintetici	Il piano d'azione Nanomateriali sintetici del Consiglio federale comprende un catalogo di misure che mirano a colmare le lacune metodologiche e giuridiche nell'ambito dei nanomateriali sintetici.	Tutti gli obiettivi	UFAM, UFSP, USAV, SECO, UFAG, ONChim
M13	Sostegno da parte di SCAHT e centro ecotox	Il gruppo di accompagnamento strategico della Confederazione per il Centro svizzero di tossicologia umana applicata (SCAHT) e il gruppo consultativo per il centro ecotox fanno in modo che i due centri sostengano i servizi federali nell'attuazione della strategia sui prodotti chimici.	<p>O5 Stato delle conoscenze</p> <p>O6 Standard internazionali</p> <p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p>	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG, Swissmedic
M14	Sviluppo della metodologia di valutazione dei rischi	Vengono sviluppati metodi armonizzati di test sostitutivi e nuovi criteri per la valutazione dei rischi dei prodotti chimici. Lo sviluppo avviene in collaborazione con SCAHT, centro ecotox, Agroscope, il futuro centro di competenza 3R nonché con l'OCSE, l' <i>European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing</i> (EURL-ECVAM), l'ECHA e l'EFSA.	<p>O5 Stato delle conoscenze</p> <p>O6 Standard internazionali</p> <p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p>	UFSP, UFAM, USAV, SECO, UFAG

Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti	
M15	Impatto della regolamentazione sui prodotti chimici	I servizi federali coinvolti identificano e definiscono degli indicatori che permettono di valutare quale effetto abbia sulla salute e l'ambiente la legislazione svizzera sui prodotti chimici. Le attività e iniziative in corso a livello di OMS, UNEP, OCSE e UE nella misura del possibile vengono sostenute da progetti e iniziative svizzeri (cfr. M16-18).	O5 Stato delle conoscenze O2 Valutazione e riduzione dei rischi O6 Standard internazionali	UFAM, UFSP, SECO USAV, UFAG
M16	Influsso dei prodotti chimici sulle malattie	Vengono approfondite le conoscenze relative ai nessi causali tra l'esposizione a prodotti chimici e certe malattie. Vengono sostenuti i lavori e le iniziative in corso dell'OMS (cfr. M15, M17).	O5 Stato delle conoscenze O2 Valutazione e riduzione dei rischi	UFSP, SECO
M17	Studio nazionale HBM	Creazione di uno studio nazionale di biomonitoring (HBM) che include, tra le altre cose, la raccolta di dati sulla salute e di campioni biologici umani al fine di comprendere meglio il nesso tra esposizione a prodotti chimici, carenze nutrizionali, determinati comportamenti e l'insorgenza di certe malattie. Il progetto è legato al progetto di ricerca HBM dell'UE (HBM4EU).	O5 Stato delle conoscenze O2 Valutazione e riduzione dei rischi	UFSP, USAV, SECO
M18	Banca dei campioni ambientali	I servizi federali conducono uno studio di fattibilità relativo alla creazione di una banca dei campioni ambientali, tenendo conto dei programmi di monitoraggio esistenti.	O5 Stato delle conoscenze O2 Valutazione e riduzione dei rischi	UFAM, UFAG
M19	Identificazione dei nuovi rischi	I servizi federali sviluppano processi adeguati a riconoscere tempestivamente i rischi per l'ambiente e la salute derivanti dai prodotti chimici (ad es. audit di esperti, revisioni sistematiche della letteratura scientifica, indicazioni da altri Paesi, conoscenze da osservazioni proprie).	O5 Stato delle conoscenze O2 Valutazione e riduzione dei rischi O6 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG
M20	Informazione e consulenza	I servizi federali informano, sostengono e consigliano in particolare i fabbricanti, gli utilizzatori finali, il grande pubblico e le autorità d'esecuzione.	O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili O8 Esecuzione conforme ed efficiente O2 Valutazione e riduzione dei rischi	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG
M21	Informazione sugli indicatori ambientali	I servizi federali informano il grande pubblico sulle emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sul trasferimento dei rifiuti.	O6 Standard internazionali O8 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM

Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
M22 Formazione	<p>Gli aspetti della sicurezza dei prodotti chimici e del loro utilizzo sostenibile vengono promossi nell'educazione scolastica (scuola dell'obbligo, scuole di grado secondario), nella formazione professionale di base e superiore e nell'ambito della formazione continua in particolare tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostegno degli insegnanti tramite materiale e moduli pedagogici dedicati alla sicurezza di prodotti chimici che siano compatibili con i piani di studio <i>Lehrplan 21 (Fachbereich NMG, Kompetenzbereich NMG 3)</i> e <i>Plan d'études romand (PER)</i>; • raccomandazioni per la revisione o lo sviluppo delle ordinanze sulla formazione e dei piani di studio della formazione professionale di base così come dei regolamenti d'esame e delle guide per la formazione professionale superiore; • la determinazione delle esigenze relative all'ottenimento delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di determinati prodotti chimici e delle conoscenze specifiche per la vendita di prodotti chimici. 	<p>O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili</p> <p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p> <p>O4 Chimica sostenibile</p>	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG
M23 Politica internazionale in materia di prodotti chimici	I servizi federali collaborano nell'ambito di programmi e regolamentazioni internazionali (ad es. SAICM, UNEP, UNECE, OMS, OCSE).	O6 Standard internazionali	UFSP, UFAM, USAV, SECO
M24 Buona pratica di laboratorio	I servizi federali coordinano e armonizzano le BPL a livello nazionale e internazionale e sorvegliano determinati centri di saggio BPL. Viene sostenuto il principio del reciproco riconoscimento dei dati (MAD) ¹⁸ dell'OCSE.	<p>O6 Standard internazionali</p> <p>O8 Esecuzione conforme ed efficiente</p>	UFSP, UFAM, Swissmedic, ONChim
M25 Sorveglianza del mercato	Vengono effettuati dei controlli per sorvegliare l'attività dei differenti attori e garantire la legalità delle loro azioni. Viene controllato in particolare il rispetto degli obblighi di controllo autonomo, annuncio, notifica e autorizzazione.	<p>O8 Esecuzione conforme ed efficiente</p> <p>O1 Nessun dato - nessun mercato</p> <p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p> <p>O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili</p>	UFAM, UFSP, UFAG, SECO, ONChim
M26 Ottimizzazione dell'esecuzione	L'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici viene valutata e, se necessario, adeguata anche con l'obiettivo di sfruttare a pieno le sinergie derivanti dalla collaborazione internazionale.	<p>O8 Esecuzione conforme ed efficiente</p> <p>O2 Valutazione e riduzione dei rischi</p> <p>O4 Chimica sostenibile</p>	UFSP, UFAM, SECO, UFAG, USAV, ONChim

¹⁸ V. glossario.

Titolo	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
M27 Sostegno informatico all'esecuzione	Vengono sviluppati e utilizzati strumenti informatici compatibili con l'evoluzione degli standard internazionali (ad es. IUCOLID, R4BP) e nazionali (ad es. registro dei prodotti chimici). Per l'esecuzione viene sviluppato un servizio di e-administration così da migliorarne l'efficienza.	O8 Esecuzione conforme ed efficiente O2 Valutazione e riduzione dei rischi	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, UFAG, USAV
M28 Obbligo di annuncio di prodotti chimici	I fabbricanti sono obbligati ad annunciare le informazioni principali concernenti le loro sostanze e i loro preparati chimici al registro nazionale dei prodotti chimici. Questo registro serve in particolare per l'attività di consulenza del centro di competenza in caso di intossicazioni (<i>Tox Info Suisse</i>).	O8 Esecuzione conforme ed efficiente O2 Valutazione e riduzione dei rischi	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, UFAG
M29 Gruppi d'interesse	Vi è un dialogo regolare con i principali gruppi di interesse (ad es. autorità d'esecuzione cantonali, sindacati, associazioni industriali e di categoria così come associazioni dei consumatori o per la protezione dell'ambiente).	O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili O8 Esecuzione conforme ed efficiente O2 Valutazione e riduzione dei rischi O3 Sostituzione O4 Chimica sostenibile	UFAM, UFSP, USAV, UFAG, SECO, ONChim

3. Attuazione

Il Consiglio federale deve essere regolarmente informato sull'attuazione della legislazione sui prodotti chimici.¹⁹ I rapporti devono includere anche un resoconto sul raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari²⁰ è responsabile dell'attuazione della strategia per la sicurezza dei prodotti chimici. Nell'attuazione delle misure va tenuto conto delle altre strategie del Consiglio federale e, in caso di obiettivi conflittuali, va effettuata una ponderazione degli interessi.

3.1. Valori di riferimento e indicatori

Per quel che riguarda l'attuazione della strategia vengono fissati dei valori di riferimento per i differenti obiettivi strategici. Ad ogni valore di riferimento vengono assegnati degli indicatori. È così possibile misurare e verificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti a medio termine.

Tabella 3: Valori di riferimento per il periodo 2017-2020

N.	Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2017-2020	Indicatori
O1	Nessun dato - nessun mercato	Sono note le proprietà intrinseche di tutti i prodotti chimici utilizzati in Svizzera (in quanto tali o in oggetti). I prodotti chimici (in quanto tali) sono classificati ed etichettati in base ad esse. I fabbricanti trasmettono agli utilizzatori commerciali le informazioni rilevanti per la sicurezza e le schede di dati di sicurezza.	Risultati dei controlli
		Le sostanze immesse sul mercato in quantità ≥ 1 tonnellata/anno e che non sono registrate nell'UE sono soggette a obbligo di notifica.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
		L'obbligo di notifica per le sostanze immesse sul mercato in quantità ≥ 1 tonnellata/anno si estende anche ai nanomateriali sintetici.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
		Tutte le sostanze soggette all'obbligo di notifica, i PF e i PB presenti sul mercato svizzero sono commercializzati in modo legale (si applica anche all'obiettivo O2)	Risultati dei controlli
O2	Valutazione e riduzione dei rischi	Sul mercato svizzero sono presenti unicamente prodotti chimici i cui rischi per la salute umana e l'ambiente sono stati valutati. Vengono adottate le necessarie misure di riduzione dei rischi. I fabbricanti ottemperano ai propri obblighi relativi al controllo autonomo.	Risultati dei controlli
		L'immissione sul mercato e l'utilizzo di sostanze che comportano rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute sono opportunamente limitati.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto) Confronto delle regolamentazioni svizzere con il diritto europeo (ad es. REACH ²¹ allegato XVII) e gli accordi internazionali.
		La Svizzera partecipa a programmi e iniziative internazionali nell'ambito della valutazione dei rischi di determinate sostanze chimiche.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)

¹⁹ Il rapporto per il periodo 2013-2016 è attualmente in preparazione. Il prossimo periodo andrà dal 2017 al 2020.

²⁰ Cfr. allegato II.

²¹ V. glossario.

N. Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2017-2020	Indicatori
	La legislazione svizzera sui prodotti chimici fissa i criteri per l'identificazione di perturbatori endocrini. Questi criteri coincidono con quelli definiti dall'UE e servono come base per le decisioni prese in materia di gestione dei rischi.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	Le restrizioni di vendita in materia di prodotti chimici tengono conto delle osservazioni ricavate dai casi di intossicazione recenti.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	Sono state adottate misure di riduzione dei rischi in caso di utilizzo corretto e con l'obiettivo di impedire l'utilizzo improprio dei prodotti chimici.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O3 Sostituzione	La questione della sostituzione delle sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC) è regolamentata (si applica anche a O4).	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto) Confronto delle regolamentazioni svizzere con il REACH allegato XIV
	Per i PF e i PB contenenti una sostanza da sostituire (candidati alla sostituzione) vengono utilizzate procedure di valutazione comparativa.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O4 Chimica sostenibile	Si tiene conto dei principi della chimica sostenibile in ricerca, sviluppo, produzione e utilizzo.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	L'aspetto della sicurezza dei prodotti chimici viene sempre più considerato nell'ambito di progetti d'innovazione sostenuti (ad es. da Innosuisse ²² nel settore delle nanotecnologie o dall'UNIDO nell'ambito del <i>chemical leasing</i>).	Quantitativo: percentuale dei progetti sostenuti con moduli dedicati alla sicurezza dei prodotti chimici; sussidi in CHF per questi progetti.
	I contatti tra gli attori di commercio, industria, scienza e attivi presso le autorità favoriscono la trasmissione delle conoscenze e permettono la promozione coordinata di processi e utilizzi sostenibili.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O5 Stato delle conoscenze	Viene sostenuta la ricerca che mira a chiarire i meccanismi d'azione delle sostanze (<i>Adverse Outcome Pathways AOP</i>).	Qualitativo/quantitativo: numero delle proposte presentate in seno ai gruppi di lavoro OCSE
	Nell'ambito del <i>Test Guideline Programm</i> dell'OCSE, la Svizzera partecipa allo sviluppo di linee guida sui test che si basano su metodi sostituti più rispettosi degli animali.	Qualitativo/quantitativo: progetto WNT (co)diretto dalla Svizzera; partecipazione della Svizzera alla fase di commento nell'ambito dell'elaborazione o dell'adeguamento delle direttive sui test
	Vengono proposti i primi indicatori per valutare quali effetti abbia sulla salute e sull'ambiente la gestione dei prodotti chimici.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	La legislazione sui prodotti chimici si basa sull'attuale stato delle conoscenze.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)

²² <https://www.innosuisse.ch/inno/it/home.html>

N. Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2017-2020	Indicatori
	La Svizzera partecipa a dei gruppi scientifici che lavorano sullo sviluppo delle conoscenze nell'ambito della sicurezza e dell'impiego sostenibile dei prodotti chimici.	Qualitativo: progetti in Svizzera e all'estero nei quali la Svizzera è coinvolta o che vengono da lei (co)finanziati
	È stata creata una coorte nazionale (v. M17) in pre-visione del programma nazionale di biomonitoring.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O6 Standard internazionali	La Svizzera partecipa a risoluzioni, convenzioni, linee guida internazionali, ecc. nell'ambito dei prodotti chimici e si impegna anche a livello internazionale per la loro attuazione. Tutte le convenzioni e risoluzioni ONU ratificate dalla Svizzera, così come le decisioni del Consiglio dell'OCSE in materia di legislazione sui prodotti chimici vengono riprese dal diritto svizzero ed eseguite. Vengono rispettate le direttive SAICM per la gestione accurata dei rischi generati dai prodotti chimici.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O7 Competenze specializzate e informazione dei responsabili	I fabbricanti di prodotti chimici rispettano i propri obblighi in materia di controllo autonomo ²³ (cfr. O1 e O2).	Risultati dei controlli
	I dati non confidenziali dei dossier di notifica per le sostanze chimiche sono accessibili al pubblico.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	Gli utilizzatori a titolo professionale e commerciale attivi nell'ambito della disinfezione delle acque delle piscine, della lotta ai parassiti, dell'utilizzo di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno o di prodotti refrigeranti dispongono dei permessi e della formazione continua richiesti.	Risultati dei controlli
	Tutti i commercianti che smerciano determinati prodotti chimici pericolosi (cfr. allegato 5 OPChim) dispongono delle conoscenze specialistiche richieste. Forniscono agli acquirenti le informazioni necessarie per un corretto utilizzo.	Risultati dei controlli
	Gli elementi di base per un utilizzo sicuro dei prodotti chimici sono inseriti nelle ordinanze sulle formazioni e nei piani di formazione. Questo vale anche per la formazione professionale di base per professioni nelle quali è essenziale l'utilizzo di prodotti chimici che normalmente è proibito ai minori.	Quantitativo: numero di piani di formazione che soddisfano questa esigenza Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
O8 Esecuzione conforme ed efficiente	Viene valutata l'efficienza dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici prima e dopo l'immissione sul mercato. Sono state adottate eventuali misure di ottimizzazione dei processi e della collaborazione (all'interno della Confederazione o tra Confederazione e Cantoni).	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
	Le autorità competenti verificano con controlli a campione che le aziende e i loro prodotti rispettino le esigenze fissate dalla legislazione sui prodotti chimici.	Risultati dei controlli
	La Svizzera partecipa a progetti prioritari internazionali in materia di controllo delle aziende e dei prodotti.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)

²³ V. glossario.


Allegato II: Organizzazione dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici a livello federale

Sei servizi federali sono essenzialmente coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici:

- l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per le questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla protezione indiretta della salute;
- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per le questioni relative alla protezione della salute;
- l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le questioni relative alla sicurezza alimentare;
- l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per le questioni specifiche relative ai prodotti fitosanitari;
- la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per questioni relative alla protezione dei lavoratori;
- l'organo di notifica per i prodotti chimici (ONChim) di UFAM, UFSP e SECO quale sportello e organo di decisione unico per l'industria.

L'organizzazione della cooperazione trasversale tra i vari uffici può essere rappresentata schematicamente come segue:

Illustrazione 3: Esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici



Il **Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari** è composto dai direttori di UFAM, UFSP, USAV, UFAG e SECO. I compiti del comitato direttivo comprendono:

- determinazione e verifica della strategia (cfr. capitolo 3);
- direzione dell'organo di notifica per i prodotti chimici (ONChim) e dell'organo di omologazione dei PF dell'UFAG (OO);
- direzione dei relativi processi interdipartimentali.

Del **Comitato di coordinamento prodotti chimici** fanno parte responsabili di divisioni e settori di UFSP, UFAM, SECO e ONChim. I responsabili delle divisioni di UFAG e USAV hanno uno status di osservatori. I compiti del comitato di coordinamento sono:

- controllo dell'ONChim (controlling: raggiungimento degli obiettivi, budget, strategia), reporting al comitato direttivo, de-escalation di conflitti tra i servizi federali coinvolti;

- coordinamento dell'organizzazione delle procedure di esecuzione interdipartimentali (annuncio, notifica, omologazione) eseguite tramite l'ONChim;
- coordinamento di altri compiti dei servizi federali coinvolti nell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici, in particolare coordinamento delle strategie di esecuzione, coordinamento tecnico e giuridico della legislazione sui prodotti chimici.

L'**organo comune di notifica per i prodotti chimici (ONChim)** di UFSP, UFAM e SECO è sportello e organo di decisione unico per l'industria. Disbriga tutte le comunicazioni relative a sostanze e preparati dannosi esistenti nonché i dossier di notifica di nuove sostanze e le domande di omologazione dei prodotti biocidi.

Il **comitato di coordinamento PF** è composto da responsabili e coordinatori delle divisioni di UFAG, UFAM, USAV e SECO e dell'OO. La divisione prodotti chimici dell'UFSP ha uno status di osservatore. I compiti del comitato di coordinamento PF si limitano al coordinamento delle questioni tecniche e strategiche legate all'esecuzione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).

L'**organo di omologazione dei PF dell'UFAG (OO)** è l'organo di esecuzione centrale per l'omologazione dei PF. Disbriga le domande di omologazione di PF inoltrate dalle aziende.

All'interno dei servizi federali coinvolti le divisioni o i settori sono responsabili, in qualità di **uffici preposti alla valutazione (UPV)**, della valutazione delle richieste sulla base della propria prospettiva specialistica.

Glossario

Agenda 2030	L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile prevede 17 obiettivi (<i>Sustainable Development Goals</i> , SDGs) in vari ambiti: eliminazione di povertà e fame estreme, istruzione, salute, acqua, ecc. Le implicazioni riguardanti la sicurezza dei prodotti chimici si hanno soprattutto con gli obiettivi 2 e 3: «promuovere l'agricoltura sostenibile» e «garantire una vita sana a tutti».
BPL	La buona pratica di laboratorio regola l'esecuzione delle verifiche della sicurezza dei prodotti chimici.
Chimica sostenibile	Impegno nell'utilizzo delle sostanze chimiche nell'industria e in laboratorio, nell'ambito della fabbricazione e dell'utilizzo di sostanze e prodotti chimici, impiegando composti chimici meno nocivi al fine di preservare l'ambiente e le risorse. Parallelamente, i composti utilizzati dovrebbero essere completamente riciclati e andrebbero impiegati processi a basso dispendio energetico.
Controllo autonomo	Per la maggior parte dei prodotti chimici, il fabbricante è il solo responsabile della corretta immissione sul mercato. Vale il principio del controllo autonomo. Nell'ambito del controllo autonomo, sta al fabbricante assicurarsi che i suoi prodotti non rappresentino un rischio per la salute umana o l'ambiente. Il fabbricante deve in particolare classificare, imballare ed etichettare i suoi prodotti in funzione delle loro proprietà nonché elaborare per loro scenari d'esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza (cfr. anche art. 5 LPChim, art. 5 OPChim).
Gestione prodotti chimici	Processi, prescrizioni e condizioni quadro che permettono alla società di trarre vantaggio dall'utilizzo dei prodotti chimici senza che ne risultino effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.
GHS	Sistema globale armonizzato per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici.
MAD	La decisione dell'OCSE sul reciproco riconoscimento dei dati (MAD) prevede che i dati generati in un Paese membro con test su prodotti chimici effettuati conformemente alle direttive di controllo e ai principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE devono essere accettati negli altri Paesi membri, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
MRA	Accordo tra l'UE e la Svizzera in materia di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità.
Principio delle 3R	Con l'applicazione del principio delle 3R – <i>Replace, Reduce, Refinement</i> – gli esperimenti sugli animali e l'aggravio loro arrecato dovrebbero essere ridotti al minimo assoluto possibile. <i>Replace</i> sta per sostituzione degli esperimenti sugli animali con metodi alternativi, <i>Reduce</i> per meno esperimenti sugli animali e con <i>Refinement</i> si intende la riduzione dell'aggravio.
Prodotti biocidi	Prodotti chimici utilizzati per combattere gli organismi nocivi.
Prodotti fitosanitari	Prodotti chimici impiegati per combattere nelle colture malattie, parassiti ed erbe infestanti.
REACH	REACH sta per registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; si tratta di un regolamento che disciplina l'utilizzo dei prodotti chimici all'interno dell'UE.
Regolamento CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il regolamento CLP l'UE ha attuato il GHS.

Rischio inaccettabile	La questione fondamentale nella gestione del rischio è di determinare in quale misura la presa di rischio sia giustificabile e, quindi, in che misura il rischio sia «accettabile». Nell'ambito della gestione dei prodotti chimici, nella maggior parte dei casi questa decisione si basa sulla presenza di soglie massime fissate sulla base di dati scientifici e al di sotto della quali non si attendono danni per la salute o per l'ambiente. Si ha un rischio inaccettabile quando l'utilizzo di una sostanza dall'effetto nocivo porta a un'esposizione maggiore della soglia fissata. Questo semplice principio della prova «qualitativa» del rischio si differenzia dalla «valutazione quantitativa» del rischio o dall'«analisi rischi-benefici» impiegate in altri settori tecnici ma anche nella gestione dei prodotti chimici quando non è possibile determinare un valore soglia (p. es. sostanze CMR).
SAICM	La strategia mondiale SAICM (<i>Strategic Approach to International Chemicals Management</i>) è un accordo quadro con l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile dei prodotti chimici.
Valutazione comparativa	Il concetto di valutazione comparativa prevede che le sostanze attive (nell'ambito dei PF o PB) che adempiono a tutti i requisiti legali ma di cui certe proprietà hanno un effetto sfavorevole sulla salute e l'ambiente siano dichiarate «sostanze attive da sostituire». I prodotti fitosanitari e i prodotti biocidi che contengono queste sostanze candidate alla sostituzione possono essere autorizzati solo in assenza di alternative economiche e praticabili che siano nettamente più sicure per l'essere umano e l'ambiente.

Abbreviazioni

AOP	<i>Adverse Outcome Pathways</i>
BPL	Buona pratica di laboratorio
CHF	Franco svizzero
CLP	<i>Classification, labelling and packaging</i> ²⁴
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DFI	Dipartimento federale dell'interno
ECHA	<i>European Chemicals Agency</i>
ECVAM	<i>European Centre for the Validation of Alternative Methods</i>
EFSA	<i>European Food Safety Authority</i>
EUURL-ECVAM	<i>European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing</i>
GHS	<i>Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals</i> ²⁴
GL	Gruppo di lavoro
IUCLID	<i>International Uniform Chemical Information Database</i>
LAgr	Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura)
LDerr	Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari)
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque
LOTC	Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente)
LPChim	Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici)
MRA	<i>Mutual Recognition Agreement</i> ²⁴
OBioc	Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi)
OBPL	Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OEPChim	Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONChim	Organo di notifica per i prodotti chimici
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OO	Organo di omologazione dei PF
OPChim	Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici)
OPF	Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari)
OPICChim	Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC)
OPRTR	Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (Ordinanza PRTR)
ORRPChim	Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici)
PB	Prodotti biocidi
PF	Prodotti fitosanitari

²⁴ V. anche glossario.

PIC	<i>Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent</i>
POP	<i>Persistent organic pollutants</i>
PRTR	<i>Pollutant Release and Transfer Register</i>
R4BP	<i>Register for Biocidal Products</i>
REACH	<i>Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals²⁴</i>
SAICM	<i>Strategic Approach to International Chemicals Management²⁴</i>
SCAHT	Centro svizzero di tossicologia umana applicata
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SVHC	<i>Substances of Very High Concern</i>
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UNECE	<i>United Nations Economic Commission for Europe</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNIDO	<i>United Nations Industrial Development Organization</i>
UPV	Uffici preposti alla valutazione
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria derrate alimentari)
WNT	<i>Working Group of National Coordinators of the OECD Test Guidelines Programme</i>